

Spett.le:

Comune di **LENTINI**
Piazza Umberto I,
96016 Lentini (SR)

info@pec.comune.lentini.sr.it

Alla C.A.:

Sindaco: Dott. Saverio Bosco
Vice Sindaco: Ing. Alessio Valenti
Ass.: Rita Brancato
Ass.: Dott. Alessio Bufalino
Ass.: Avv. Santi Terranova
Cons.: Dott. Giuseppe Innocenti
Cons.: Davide Marchese
Cons.: Maurizio Barbagallo
Cons.: Avv. Salvatore Caracciolo
Cons.: Ivan Ciciulla
Cons.: Dott. Rino Crisci
Cons.: Dott.ssa Maria Cunsolo
Cons.: Dott.ssa Floriana Rita Marletta
Cons.: Gabriele Alfio Galatà
Cons.: Dott.ssa Francesca Reale
Cons.: Salvatore Roccaforte
Cons.: Gaetano Romeo
Cons.: Claudia Saccà
Cons.: Giuseppe Santocono
Cons.: Giuseppe Vasta
Cons.: Vincenzo Vinci
Resp. Anticorruzione e Trasparenza dott.ssa
M. Concetta Floresta

E

Comune di Lentini

Protocollo N.0018110/2019 del 16/09/2019

Bagnolo in Piano, 11.09.2019

Oggetto: Richiesta informazioni circa il contenuto della delibera n. 84 avente ad oggetto “Approvazione progetto di finanza ai sensi dell’art. 183 c. 15 del d.lgs 50/2016 “predisposizione, realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e prestazioni connesse”.

Safety Consulting Italia è un’azienda che si occupa di sicurezza stradale in genere ed in tale ambito si confronta giornalmente con il mercato in merito alla fornitura di beni e servizi per tale scopo.

Generalmente tale confronto avviene sotto forma di partecipazione a gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi che implicano appunto la fornitura di prodotti e servizi per la P.A. finalizzate ad elevare il livello di sicurezza stradale.

Sebbene siamo molto interessati anche a forme più innovative di proposizione di tali servizi, specie nell'ambito di Progetti di Partenariato Pubblico Privato, nutriamo forti dubbi circa l'applicabilità di tale strumento nel predetto settore.

A tal riguardo, diversi Enti in Italia hanno provato ad utilizzare lo strumento del P.P.P. per l'implementazione di tali forniture, basando il pagamento dei servizi oggetto del progetto all'incasso dei verbali di contravvenzione elevati per infrazioni al Codice della Strada.

Pertanto, in riferimento all'atto deliberativo richiamato in oggetto segnaliamo che recenti pronunce giurisprudenziali (TAR Lombardia nr. 296/2017 – Consiglio di Stato 4227/2018), che alleghiamo alla presente, hanno sancito che la procedura di finanza di progetto è inapplicabile ai servizi di rilevazione e gestione dei procedimenti sanzionatori al codice della strada elevate dagli organi di polizia locale.

I giudici hanno infatti cassato una proposta di progetto di finanza - identica a quella in argomento - sulla base, tra le altre, della circostanza che il servizio *de quo* **non ha ad oggetto prestazioni da rendere agli utenti di un mercato, posto che i soggetti che commettono un infrazione non possono essere qualificati come tali.**

Infatti uno degli elementi essenziali di una concessione è proprio quello per la quale *"la maggior parte di ricavi di gestione della concessione proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato"* (art. 165 D.lgs 50/2016).

Nel caso di specie i servizi sono resi a favore di una Pubblica Amministrazione e non ad utenti di un mercato.

La natura delle forniture e dei servizi che si intendono affidare in concessione possono certamente essere reperiti sul mercato attraverso le ordinarie procedure di gara previste dall'attuale D.lgs. 50/2016, che non pongano in una posizione di indubbio vantaggio uno specifico operatore economico come nel caso di specie.

E ciò senza pregiudizio alcuno degli obiettivi operativi della PA.

Riteniamo quindi che la procedura che si intende adottare manifesti evidenti e gravi carenze di presupposti normativi e procedurali, sia formali che sostanziali, tali da renderla totalmente illegittima.

Invitiamo pertanto l'Amministrazione a procedere ad una attenta valutazione circa il perseguimento di tale strada nonché a procedere ad un conseguente – ed a nostro parere opportuno, annullamento in autotutela di quanto deliberato.

Nella denegata ipotesi in cui tale provvedimento non fosse adottato, saremmo costretti a trasmettere gli atti alle Autorità preposte in quanto l'adozione di tale procedura sembrerebbe – a nostro parere, più un modo di eludere l'approvvigionamento di beni e servizi contenuti nel progetto stesso, a mezzo degli ordinari strumenti messi a disposizione dal Codice degli appalti, favorendo di fatto il promotore di tale progetto che godrebbe (così come previsto dallo strumento del PPP) della prelazione laddove venga esperita la gara per la sola esecuzione delle prestazioni oggetto del progetto stesso.

In attesa di un Vostro riscontro a riguardo, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

MAAROUF Sanaa